

## **La programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi**

L'attività di programmazione nell'ambito della pubblica amministrazione ha sempre più assunto un valore strategico anche ai fini del contenimento della spesa pubblica legata sia alla realizzazione delle opere pubbliche che alle procedure di acquisizione di beni e servizi. E', pertanto, sempre più prioritario programmare e pianificare la spesa pubblica anche in un'ottica di aggregazione della domanda in particolare all'interno della stessa amministrazione.

Con l'emanazione del D.lgs 50/2016, all'articolo 21, viene introdotto, tra le varie disposizioni, l'obbligo di adozione, approvazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti, in precedenza previsto solo facoltativamente.

L'attività di realizzazione dei *lavori* di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e di acquisizione di *beni e servizi* di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro si svolge quindi sulla base rispettivamente di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e di un programma biennale che i soggetti individuati dalla normativa vigente predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli stessi.

Il programma triennale e il programma biennale consistono nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione; essi sono redatti sulla base di analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individuano le opere da realizzare o i beni e servizi da acquisire, specificando le risorse finanziarie, le priorità e le caratteristiche dei medesimi. L'inclusione di un *lavoro* nell'elenco triennale è subordinata alla previa approvazione, ove previsto, di un documento di fattibilità delle alternative progettuali, il cui contenuto sarà definito dal c.d. "decreto progettazione" in corso di emanazione.

L'elenco annuale invece è uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti "cantierabili", e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Un *lavoro*, un *servizio* o un *bene* non inseriti nell'elenco annuale o comunque nella prima annualità possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. I lavori, i beni e i servizi non ricompresi nell'elenco annuale o non inseriti nella prima annualità, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo stimato pari o superiore a 1.000.000 euro, alla previa approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui contenuto sarà definito dal c.d. "decreto progettazione" in corso di emanazione.

In caso di eventuale ricorso ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni e servizi, le amministrazioni pubbliche sono tenute a consultare la pianificazione dei medesimi, ad acquisirne il preventivo assenso o comunque

a verificarne la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. In tal caso, l'elenco degli acquisti della prima annualità riporta l'indicazione della centrale di committenza o soggetto aggregatore, così come indicato nell'anagrafe unica della stazioni appaltanti (AUSA) nell'ambito della Banca dati Contratti Pubblici istituita presso ANAC.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare e pubblicare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori e il programma biennale di beni e servizi sulla base di schemi – tipo previsti dal relativo “Regolamento” approvato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14.

I programmi triennali di lavori e biennali di beni e servizi possono essere modificati durante il corso dell'anno, previa approvazione dell'organo competente, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 5, comma 9, e dall'articolo 7, comma 8, del DM del 16 gennaio 2018, n. 14.

La pubblicazione, presso i siti informatici, di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del Codice, è dovuta per il programma triennale unitamente all'elenco annuale e per il programma biennale approvati preliminarmente in via definitiva, per i loro eventuali aggiornamenti intervenuti nel corso dell'annualità nonché nei casi di non redazione per assenza di lavori o di acquisti di forniture e servizi.

Per la pubblicazione del programma e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, per il **triennio 2018-2020 e precedenti**, i soggetti individuati dalla normativa vigente, possono avvalersi del Sistema [Osservatorio Opere Pubbliche SOOP](#); mentre per la pubblicazione della programmazione degli **acquisti per il biennio 2019-2020** e dei **lavori per il triennio 2019-2021**, nelle more dell'adeguamento della propria piattaforma regionale volto a garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 29 del Codice, le stesse sono pertanto tenute ad utilizzare l'applicativo SCP, presso il sito del [Ministero Infrastrutture e Trasporti](#) gestito in collaborazione con l'associazione federale delle Regioni e delle Province Autonome ITACA.

Quale supporto alla redazione e pubblicazione del programma triennale del programma biennale si ritiene infine utile rimandare, alle [FAQ](#) del MIT e alla documentazione disponibile all'indirizzo [http://www.itaca.org/news\\_dettaglio.asp?ID=499](http://www.itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=499)

### **La programmazione triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 128 del Dlgs 163/2006 e Decreto MIT del 16 gennaio 2018, n. 14**

L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 Euro (inteso come importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'articolo 16 del DPR 207/2010) si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti individuati dalla normativa vigente, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, unitamente all'elenco da realizzare nell'anno stesso.

Il programma triennale consiste nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le caratteristiche delle stesse. Le amministrazioni aggiudicatrici formulano una proposta di programma e procedono alla redazione di studi sintetici

per ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro e alla redazione di studi di fattibilità per ciascun intervento di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro.


L'elenco annuale invece è uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti "cantierabili", che deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo dell'ente, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 163/2006, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi-tipo, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 24 ottobre 2014.

I programmi e gli elenchi vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Osservatorio regionale. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro 30 giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

Lo schema di programma (o il suo aggiornamento) e l'elenco annuale, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Quindi sono pubblicati per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione aggiudicatrice che può adottare ulteriori forme di informazione; la presentazione di osservazioni non comporta il riavvio del procedimento. Prima della loro pubblicazione, sono adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno, infine sono deliberati con il bilancio di previsione dell'Ente del quale formano parte integrante. Una volta approvati, gli schemi di programma, sono pubblicati sul sito dell'Osservatorio regionale entro giorni 30 dalla data di approvazione del programma stesso e del bilancio di previsione.

## Schema riassuntivo



## Principali riferimenti Normativi

D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 (G.U. serie generale n. 57 del 9 marzo 2018) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Regolamento recante procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.

D.lgs 50/2016, articolo 21, “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”

D.M. del 24 ottobre 2014 del del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi (abrogato).

D.M. del 11 novembre 2011 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2012), ora abrogato, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi

dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (abrogato).

D.P.R. 207/2010, articoli 11-12-13, “*Programmazione dei lavori*“

D.Lgs. 163/2006, art 128, “*Programmazione dei lavori pubblici*” (abrogato)

D.M. n. 1021/IV del 9 giugno 2005 (G.U. serie generale n. 150 del 30 giugno 2005) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente i nuovi schemi-tipo sostituisce il D.M. 898/IV del 22.06.04 (abrogato)

D. M. n. 898/IV del 22 giugno 2004 (G.U. n. 151 del 30 giugno 2004) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: definizione procedura e gli schemi-tipo utili alla redazione, approvazione, pubblicazione ed adozione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei LL.PP., con l'obiettivo di semplificare il lavoro riducendo di fatto i modelli da sette a tre e rendendo così più chiara e semplice la lettura e la compilazione degli stessi (abrogato)

Legge 109/1994, art. 14, “*Programmazione dei lavori pubblici*” (abrogato).